

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 6

Adunanza 12 febbraio 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 88 – 14481/2008

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Castelnuovo Nigra:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 92-20653 del 09/11/1982 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha approvato, con D.C.C. n. 44 del 15/10/2002, n. 12 del 13/07/2004, n. 17 del 11/04/2006 e n. 25 del 11/05/2007 quattro varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 30/11/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/01/2008 (prat. n. 07/2008) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 693 abitanti nel 1971, 584 abitanti nel 1981, 492 abitanti nel 1991 e 440 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico negativo nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.800 ettari di cui 1.999 ettari (pari a circa il 72% del territorio comunale) con pendenze superiori ai 20°; sono presenti, inoltre, 813 ettari di "Aree boscate";
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea sub-ambito "Area di Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalle Strade Provinciali n. 59, n. 60 e n. 61;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dal Rio Savenca il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è, inoltre, attraversato dalle acque pubbliche del R. Crose, del R. Verna, del R. Gavia, del T. Piova e del Vernetto;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di 9 ettari, circa, del territorio comunale, interessati da frane attive areali e di 45 ettari interessati da frane quiescenti areali;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49 del 30/11/2007 di adozione, finalizzati a:

- ◆ rilocalizzare parte di un'area terziaria di recupero e ristrutturazione;
- ◆ rilocalizzare parte di un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali;
- ◆ correggere errori materiali presenti nei vigenti elaborati di Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- ◆ viene rilocalizzata una quota parte dell'area terziaria di recupero e ristrutturazione *T 2/1*, per una superficie pari a 1.720 mq. L'area in oggetto misura 3.062 mq ed è localizzata nella parte nord ovest del concentrico della fraz. di Sale Castenuovo, in fregio alla viabilità provinciale di attraversamento del centro abitato. Viene, pertanto, stralciata l'area *CnI* eliminando la parte più esterna del lotto originario e preservando, così, gli obiettivi e le possibilità edificatorie concesse dal piano sull'edificio esistente e sulla sua area di stretta pertinenza (1.342 mq). L'area in questione viene rilocalizzata nel concentrico della Fraz. di Villa Castelnuovo in adiacenza ad un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali (*Sr*) ed alla viabilità esistente denominata

- CN2*. Sull'area stralciata *CN1* viene estesa l'area agricola di salvaguardia ambientale;
- ◆ viene rilocalizzata un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali (*Sr*) di superficie pari a 1.720 mq; l'area stralciata *CN2* (destinata a *Sr*) localizzata nel concentrico di Villa Castelnuovo, non risulta ancora attuata, pertanto viene rilocalizzata più a sud in adiacenza ad un'area a medesima destinazione urbanistica denominata *CN3*. Dato atto che è puramente indicativo il tipo di attrezzatura individuata dal Piano Vigente (*Sr*) come previsto dalle prescrizioni particolari dell'articolo 15.13 delle Norme di Attuazione, la suddetta operazione urbanistica rilocalizza pari quantità di superficie in un'area contigua a quelle urbanizzate, risultando coerente con gli indirizzi del Piano ai fini dell'attuazione delle zone destinate a servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e futuri;
  - ◆ viene prevista una maggiore superficie di area residenziale *R2*, pari a 610 mq. La nuova area individuata, *CN4*, è situata in località Moris e prevede l'estensione della zonizzazione esistente all'area di pertinenza degli immobili esistenti. Risulta evidente che nella fase di redazione delle tavole di piano della variante generale al P.R.G.I. sarebbe opportuno procedere alla medesima classificazione dell'edificio e della sua area di pertinenza. Pertanto, si procede all'inserimento cartografico della corrispondente area di pertinenza classificandola quale area residenziale di ristrutturazione *R2*. Tale operazione urbanistica non comporta un incremento della capacità insediativa del Piano, in quanto l'intervento di ampliamento, consentito dall'art. 15.12 delle N.T.A., può essere realizzato solamente sull'edificio principale, già compreso all'interno dell'area *R2* preesistente;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/02/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 01/02/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. del Comune di Castelnuovo Nigra, adottato con deliberazione del C.C. n. 49 del 30/11/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Castelnuovo Nigra la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente  
f.to S. Bisacca